



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 12-04-2021

ORIGINALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE . LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18:32, in Albinea, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i signori:

Giberti Nico	P	Napoli Leonardo	P
Codeluppi Chiara	P	Simonelli Duccio	P
Nastasia Saverio	A	Marmioli Giovanni	P
Ferrari Giulia	P	Ganapini Davide	P
Ferrari Mariuccia	P	Sarati Marica	P
Cattani Tiziano	P	Grasselli Luca	P
Fulloni Elena	P		

Presenti n. 12 Assenti n. 1.

Assessori esterni:

Nasi Mauro	P
Ibattici Roberta	P
Rossi Mirella	P
Menzioz Daniele	P

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Cattani Tiziano
Napoli Leonardo
Sarati Marica



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Sindaco mette ai voti.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 76/98 con successive integrazioni e modifiche;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di 26 articoli che sviluppano:

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione;
- la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge;

- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica;
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

DATO ATTO che il comma 838 articolo 1 della Legge 160/2019 ha abrogato il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e che conseguentemente risulta necessario provvedere alla modifica dell'articolo 16 del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.04.2004, che al momento prevede:

Art. 16 - Canone per la concessione dei posteggi e tassa smaltimento rifiuti.

Le concessioni dei posteggi sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi (RSU) nelle misure stabilite dai vigenti Regolamenti comunali.

Il mancato pagamento del canone comporta la sospensione della concessione del posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto. Per tale periodo l'operatore verrà considerato assente.

Modificandolo nel seguente modo:

Art. 16 - Canone Unico Mercatale

Le concessioni dei posteggi sono assoggettabili al pagamento del canone unico mercatale nelle misure stabilite dal vigente Regolamento comunali.

Il mancato pagamento del canone comporta la sospensione della concessione del posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto. Per tale periodo l'operatore verrà considerato assente

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*.
- il decreto del Ministero dell'Interno, 13/01/2021, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/03/2021;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto Sostegni, che proroga al 30 aprile 2021 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente Deliberazione:

- il Responsabile dell'Area Urbanistica-Ed. Privata e Att. Produttive e il Responsabile dell'Area del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica,
 - il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
- hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, come da nota allegata all'originale del presente atto;

DATO ATTO CHE tutti gli interventi sono riportati sul sito dell'Ente e conservati in apposito cd;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 3 (Giovanni Marmiroli, Davide Ganapini e Marica Sarati del gruppo "Centrodestra Albinea")
Voti di astensione: n. 0

DELIBERA

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 837-845, composto di n. 26 Articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. di modificare l'articolo 16 del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.04.2004, che al momento prevede:

Art. 16 - Canone per la concessione dei posteggi e tassa smaltimento rifiuti.

Le concessioni dei posteggi sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi (RSU) nelle misure stabilite dai vigenti Regolamenti comunali.

Il mancato pagamento del canone comporta la sospensione della concessione del posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto. Per tale periodo l'operatore verrà considerato assente.

Modificandolo nel seguente modo:

Art. 16 - Canone Unico Mercatale

Le concessioni dei posteggi sono assoggettabili al pagamento del canone unico mercatale nelle misure stabilite dal vigente Regolamento comunale.

Il mancato pagamento del canone comporta la sospensione della concessione del posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto. Per tale periodo l'operatore verrà considerato assente;

4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Inoltre con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 3 (Giovanni Marmiroli, Davide Ganapini e Marica Sarati del gruppo "Centrodestra Albinea")

Voti di astensione: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di applicazione del Regolamento di cui all'oggetto.

La seduta termina alle ore 19.10.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)